



# **CONSORZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI MAGLIE**

Comuni di Maglie, Bagnolo del Salento, Cannole, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Corsi, Giurdignano, Melpignano, Muro Leccese, Otranto, Palmariggi, Scorrano

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MAGLIE**

**Approvato con delibera Assemblea n. 11 del 31.07.2018**

# SOMMARIO

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Finalità ed obiettivi
- Art. 3 – Concetto di prestazione sociale agevolata
- Art. 4 – Destinatari
- Art. 5 – Informazione
- Art. 6 – Campo di applicazione

## **CAPO II – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

- Art. 7 – Volontariato
- Art. 8 – Registro del volontariato
- Art. 9 – Convenzioni

## **Capo III – DIRITTO DI ACCESSO**

- Art. 10 – Individuazione dei parametri
- Art. 11 – Selezione all'accesso ISEE
- Art. 12 – Stato di bisogno
- Art. 13 – Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
- Art. 14 – Cessazione, sospensione e rinuncia all'erogazione

## **CAPO IV - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

- Art. 15 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
- Art. 16 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

## **CAPO V – PROCEDIMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI**

- Art. 17 – Modalità di accesso
- Art. 18 – Trattamento dei dati
- Art. 19 – Istruttoria
- Art. 20 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
- Art. 21 – Servizi di assistenza domiciliare
- Art. 22 – Servizio di assistenza domiciliare per disabili e anziani non autosufficienti
- Art. 23 – Servizio di Assistenza domiciliare integrata per disabili e anziani non autosufficienti
- Art. 24 – Procedimento per l'accesso
- Art. 25 – Cessazione del servizio ADI e SAD
- Art. 26 – Azioni socio educative e ricreative
- Art. 27 – Servizio Azioni trasversali e di sistema: Servizio sociale professionale e di segretariato sociale

## **CAPO VI – FORME DI INTERVENTO ECONOMICO**

- Art. 28 – Concessione sostegno economico a soggetti portatori di handicap per spese di trasporto presso centri diurni
- Art. 29 – Concessione sostegno economico per spese di frequenza nei Centri diurni e polivalenti per minori e disabili

## **Capo VII – Diritti dei cittadini**

- Art. 30 – Diritto all'informazione e carta dei servizi
- Art. 31 – Accesso agli atti
- Art. 32 – Ricorsi

## **Capo VIII– Disposizioni finali**

Art. 33– Norme di riferimento

Art. 34– Estensione delle norme regolamentari ai Comuni dell’Ambito

Art. 35 – Entrata in vigore

Art. 36 – Clausola di salvaguardia

Art. 37 – Verifica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Art. 38 – Regolamentazione dei servizi

Art. 39 - Abrogazioni

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Principi**

1) Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei Servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito di Maglie, tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, della Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, e s.m.i. e si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto, pieno ed inviolabile, della libertà e dignità della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;
- b) rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo;
- c) rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- d) rispetto del principio di domiciliarità per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società;
- e) valorizzazione e rispetto delle diverse culture;
- f) dovere inderogabile di solidarietà sociale per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale;
- g) superamento di tutte le istituzioni chiuse e separate che limitano o impediscono relazioni sociali;
- h) accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
- i) flessibilità e idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- j) conoscenza dei percorsi assistenziali e diritto all'informazione sui servizi disponibili;
- k) autonomia tecnico-professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- l) concorso della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo naturale e la cura dell'individuo, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

### **Art. 2 – Finalità ed obiettivi**

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

### **Art. 3 – Concetto di prestazione sociale**

Ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013 per prestazioni sociali si intendono:

«*Prestazioni sociali*»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni

economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

«*Prestazioni sociali agevolate*»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

«*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

#### **Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi**

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Maglie. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio di uno dei Comuni dell'Ambito, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. Gli interventi sono rivolti, altresì, a carattere di straordinarietà, a persone non residenti ma occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'Ambito solo se si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili, e possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari e temporanei, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
3. Sarà altresì previsto accesso ai servizi di cui al presente Regolamento alle persone prive di domicilio in condizioni di povertà estrema e tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
4. Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali è assicurata a persone e/o nuclei familiari, nonché unioni civili di cui alla legge 20.5.2016 n. 76, che si trovino in condizioni di disagio, di emarginazione o di povertà; a persone e/o nuclei familiari/unioni civili di cui alla legge 20.5.2016 n. 76, con limitato reddito disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali del singolo e/o di tutti i componenti il nucleo; a persone con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze; a persone con inabilità di ordine fisico o psichico con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro; a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi socioassistenziali.

#### **Articolo 5 – Informazione**

Attraverso lo sportello di Segretariato Sociale/PUA, l'Ambito Territoriale Sociale garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

## **Art. 6 – Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi di seguito elencati. Vengono individuati quali servizi del Piano Sociale che **prevedono la compartecipazione** degli utenti, i seguenti:
  - a. Assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD e ADI);
  - b. Centri diurni per disabili, minori, anziani;
  - c. Centri Polivalenti per disabili, anziani e minori;
  - d. Servizi per la prima infanzia;
  - e. Servizio di Trasporto presso i centri diurni e polivalenti per disabili.
2. Vengono individuati quali **servizi gratuiti** da erogare, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, i seguenti:
  - a. Segretariato Sociale;
  - b. Servizio Sociale Professionale;
  - c. Pronto intervento sociale;
  - d. Assistenza educativa domiciliare per minori e per soggetti con disagio psichico;
  - e. Affidamento e adozioni;
  - f. Mediazione familiare;
  - g. Mediazione culturale;
  - h. servizio integrazione scolastica ed extrascolastica;
  - i. Spazio neutroPer la descrizione dei servizi si rimanda al Piano Sociale di Zona.
3. Il presente regolamento si applica, altresì, ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:
  - a. Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;
  - b. Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza);

## **CAPO II – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

### **Articolo 7 – Volontariato**

1. L'Ambito Sociale di Maglie riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione elaborata dal servizio sociale per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio intrapreso e svolto, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto, da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica.

### **Articolo 8 - Registro del Volontariato**

1. Per quanto riguarda eventuali collaborazioni o contributi ad Associazioni di Volontariato, i Comuni dell'Ambito Sociale di Maglie terranno conto dell'avvenuta iscrizione nel "Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato"
2. Si terrà conto, inoltre, di eventuali Regolamenti in materia già in essere presso i Comuni dell'Ambito.

## **Articolo 9 – Convenzioni**

1. L'Ambito di Maglie può stipulare, per la realizzazione di particolari servizi ed interventi assistenziali, convenzioni con istituzioni, associazioni e fondazioni, privilegiando quelle comprese nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'articolo 8, oltre che con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e/o Patronati per i servizi fiscali.
2. Le convenzioni devono prevedere, in particolare:
  - a. i livelli di prestazioni conformi alle norme vigenti in materia;
  - b. durata del rapporto di convenzione;
  - c. la periodicità di documentazione e verifica sugli interventi e servizi svolti.

## **Capo III – DIRITTO DÌ ACCESSO**

### **Art. 10 – Individuazione dei parametri**

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni previsti dal Piano Sociale di Zona, nonché per la determinazione della gratuità d'accesso o della eventuale compartecipazione dell'utente al costo degli stessi, si assumono i seguenti parametri:
  - a. Determinazione della situazione economica del richiedente attraverso lo strumento dell'ISEE.
  - b. Stato di bisogno.

### **Art. 11- Selezione all'accesso-ISEE**

1. L'I.S.E.E., così come definito dalla normativa vigente, è uno dei requisiti utilizzati per valutare l'accesso alle prestazioni sociali e/o in quale misura le stesse possono essere ricevute e/o a quale costo.
2. Per i soli Servizi rivolti alle persone con handicap permanente grave, di cui all'art.3, comma 3, della Legge n. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché per soggetti ultra sessantacinquenni in condizione di totale non autosufficienza, si deve tener conto della situazione economica del solo assistito ricavabile dalla D.S.U, come previsto dal Decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal DLgs.l.n. 130 /2000 e dal D.P.C.M n.242/01 e ss.mm.ii.
3. Nei casi in cui, dal confronto tra l'I.S.E.E ordinaria del nucleo familiare e l'I.S.E.E. socio sanitaria del solo beneficiario, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la "ratio" della normativa quella di favorire il fruitore del servizio, deve esser preso in considerazione quello del nucleo familiare.
4. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.
5. Le domande di accesso ai Servizi che non sono perfezionate nei tempi richiesti, con la certificazione I.S.E.E. sono collocate tra quelle per cui è prevista la compartecipazione a totale carico dell'utente.
6. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà effettuato conguaglio tariffario entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo. Le tariffe annuali verranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio.
7. Su proposta motivata del servizio sociale professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria

istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line sul Sito Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Maglie, nonché sui Siti istituzionali dei rispettivi Comuni facenti parte dell'ATS.
9. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente.
10. L'Ambito si riserva di chiedere ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all'ISEE già presentato.
9. Per i servizi per la prima infanzia si rinvia ai Regolamenti dei singoli Comuni dell'Ambito.

### **Art. 12 – Stato di bisogno**

1. Lo stato di bisogno è determinato dall'esistenza di uno dei seguenti elementi:
  - a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere ad integrare tale situazione;
  - b. incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine socio-sanitaria;
  - c. esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
  - d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.
2. Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono acquisiti per mezzo del Servizio Sociale Professionale comunale

### **Art. 13 – Criteri per l'individuazione del nucleo familiare**

Ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento all'art. 4 del R.R. 4/2007 come modificato dal R.R. 7 aprile 2015, n. 11 che così recita:

*1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell'art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.*

*2. Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore; è fatto salvo l'accertamento dell'estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità pubblica competente in materia di servizi sociali."*

### **Art. 14- Cessazione, sospensione e rinuncia all'erogazione**

1. La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio sono disposte dall'Ufficio Servizi Sociali, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.
2. La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora il destinatario non usufruisca del servizio, senza fornire adeguata motivazione. La cessazione o la sospensione sono comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali al destinatario, con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate. La rinuncia alla prestazione da parte del destinatario deve

essere comunicata formalmente dallo stesso; la rinuncia comporta, in ogni caso, il rispetto di ogni impegno assunto e concretizzatosi fino alla data dell'effettiva rinuncia alla prestazione (es. compartecipazione alla spesa).

## **CAPO IV – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

### **Articolo 15 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
  - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
  - b) dalla normativa regionale in materia;
  - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi. Nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

### **Articolo 16 - Definizione della quota di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, con proprio atto determinerà la quota di compartecipazione al costo del servizio individuando:
  - a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esente da ogni forma di compartecipazione, tenuto conto della soglia minima fissata dall'art. 6, comma 7, del R.R. 4/2007 e della deroga a tale limite indicata nel medesimo comma;
  - b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio tenuto conto della soglia massima fissata dall'art. 6, comma 7, del R.R. 4/2007 e della deroga a tale limite indicata nel medesimo comma
  - c. la percentuale sul costo complessivo orario del servizio
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro l'approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della normativa, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
  - a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: aggiornare le relative soglie ISEE di accesso;
  - b) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell'utenza;
  - c) definire, accanto all'ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1).

## **CAPO V- PROCEDIMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI**

### **Art. 17 – Modalità di accesso**

#### **A) Accesso alle prestazioni socio assistenziali**

1. L'accesso agli interventi e servizi socio assistenziali avviene attraverso presentazione di apposita istanza al Protocollo del Consorzio anche per il tramite dei Servizi sociali del Comune di residenza:
  - a. su richiesta del diretto interessato;
  - b. su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
  - c. su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
  - d. su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del presente comma, i servizi devono informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

2. Per una corretta gestione del processo di accesso il Segretariato Sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e documentazioni:

1. dichiarazione sostitutiva unica del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità;
2. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge, indicati nei moduli appositamente predisposti.

21. La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dai Servizi di Ambito. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato.

Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da autocertificazione. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000,

Qualora, a seguito di accertamento, emergono elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, se ne dà notizia all'interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni.

Qualora l'autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

#### **B) Accesso ai servizi socio sanitari integrati**

L'accesso ai seguenti servizi socio sanitari integrati:

- a. Assistenza Domiciliare Integrata anziani e disabili;
- b. Centri diurni socio educativi per disabili;

avviene attraverso la PUA (Porta Unica di Accesso) attiva presso il Distretto Sanitario e presso i Comuni dell'Ambito.

### **Art. 18 – Trattamento dei dati**

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, o rettificare. Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).

### **Art. 19 – Istruttoria**

Ogni richiesta, indirizzata all'Ambito Territoriale Sociale di Maglie corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata dal personale dell'Ufficio di Piano, compatibilmente con le risorse disponibili.

Lo Sportello di Segretariato Sociale/PUA (Porta Unica di Accesso), ove necessario, provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, il Servizio Sociale Professionale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, corredata, ove occorre, dal progetto di intervento e/o da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Segretariato Sociale PUA (Porta Unica di Accesso) dell'avvio del procedimento, della persona responsabile dello stesso e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

### **Articolo 20 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al Casellario dell'Assistenza, Banca dati delle prestazioni agevolate, costituita presso l'INPS cui accedono per finalità di controllo anche l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

4. In caso di D.S.U. irregolare l'Ambito eroga le prestazioni agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l'esito non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all'Ente, verrà erogata la prestazione dopo la regolarizzazione DSU

### **Art. 21 – Servizi di Assistenza domiciliare**

**1.** Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire alle persone al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita e di rafforzare l'unità del nucleo familiare, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. E' l'insieme dei servizi socio-assistenziali offerti presso l'abitazione dell'utente al fine di dare una risposta globale alle situazioni di bisogno quali:

- la cura (accudimento) della persona sotto l'aspetto della pulizia e dell'igiene;
- la cura dei bisogni relazionali;
- la collaborazione o sostituzione nella preparazione dei pasti o recapito degli stessi a domicilio;
- la cura dell'igiene dell'abitazione;
- l'organizzazione domestica elementare;
- la collaborazione o sostituzione nell'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- la effettuazione o accompagnamento per piccole commissioni all'esterno dell'abitazione;
- lo stabilire rapporti con strutture esterne per la soddisfazione di necessità e bisogni elementari.

**2.** Il servizio di assistenza domiciliare si articola per aree di bisogno in:

- a)** Assistenza domiciliare per minori e famiglie;
- b)** Assistenza domiciliare per disabili;
- c)** Assistenza domiciliare per anziani.

L'assistenza domiciliare ha come obiettivo prioritario la tutela del diritto a conservare e a permanere nella propria abitazione dove ricevere le "cure" e gli interventi necessari a garantire una esistenza dignitosa. A tale scopo il SAD si concretizza attraverso le prestazioni di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali azioni quotidiane, il sostegno alla mobilità personale, l'aiuto per le famiglie che accolgano e curano disabili fisici, psichici e sensoriali, altre persone in difficoltà, bambini/e e ragazzi/e in affidamento, anziani, prestazioni a sostegno della funzione educativa genitoriale.

**3.** Per l'assistenza domiciliare occorre che i soggetti, in condizione di bisogno, si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soli o in coppia in condizione di parziale o totale non autosufficienza e senza parenti diretti o comunque soli per disgregazione familiare;
- semi autosufficienti che vivono in nuclei familiari che, per particolari oggettive condizioni di disagio fisico, psichico e materiale, non sono in grado di prestare assistenza;
- in grave disagio economico per le notevoli spese di assistenza sostenute dalla famiglia, priva di altre forme di sostegno economico.
- nuclei familiari con la presenza di bambini e/o ragazzi necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- persone o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

## **Art. 22 – Servizio di Assistenza domiciliare per disabili e anziani non autosufficienti**

1. L'accesso al servizio di assistenza domiciliare per disabili e anziani non autosufficienti avviene attraverso apposita istanza a seguito di avviso pubblico
2. I beneficiari del servizio SAD saranno individuati da un'apposita graduatoria unica in base al punteggio acquisito, e fino all'esaurimento delle ore di assistenza disponibili. I richiedenti ammessi ed inseriti in graduatoria ma non beneficiari del servizio potranno comunque usufruire dello stesso in caso di rinunce, decessi e/o miglioramento delle condizioni degli utenti già in carico secondo il loro ordine progressivo di posizione.
3. La graduatoria per l'accesso al servizio sarà formulata con l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti parametri:

### **Criteri per la formazione della graduatoria per le persone anziane non autosufficienti**

#### **Età**

- dal 65° anno al 75°: punti 1 per ogni anno
- dal 76° anno al 80°: punti 2 per ogni anno
- oltre 80 anni: punti 3 per ogni anno

### **Gravità della condizione di non autosufficienza**

- Percentuale di invalidità dal 51% al 60% punti 8
- Percentuale di invalidità dal 61% al 70% punti 16
- Percentuale di invalidità dal 71% al 80% punti 24
- Percentuale di invalidità dal 81% al 90% punti 32
- Percentuale di invalidità dal 91% al 100% punti 40

### **Condizioni familiari**

a) Composizione del nucleo familiare (i componenti da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere maggiorenni ed autosufficienti):

- Anziano solo non autosufficiente punti 5
- con 1 familiare punti 3
- con 2 familiari punti 1
- con 3 e/o più familiari punti 0

b) Presenza di figli non conviventi:

- nessun figlio nello stesso Comune di residenza punti 3
- n.1 figlio nello stesso Comune di residenza punti 1
- più di 1 figlio nello stesso Comune di residenza punti 0

Saranno attribuiti ulteriori punti 2 per la presenza di uno o più familiari conviventi non autosufficienti (la non autosufficienza dovrà essere opportunamente documentata da verbalirilasciati dalla Commissione Medica Sanitaria per il riconoscimento dello stato di invalidità pari al 100%).

### **Situazione economica ISEE ordinario**

non superiore ad € 7.500	punti 30;
tra € 7.501 e 12.000	punti 25;
tra € 12.001 e 18.000	punti 20;
tra € 18.001 e 23.000	punti 15;
tra € 23.001 e 28.000	punti 10;
tra € 28.001 e 35.000	punti 5;
oltre € 35.000	punti 0

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell'ordine:

- al grado di invalidità più elevato;
- al possessore dell'ISEE più basso;
- alla maggiore età anagrafica.

### **Criteri per la formazione della graduatoria per le persone disabili**

#### **Gravità della condizione di non autosufficienza**

- Percentuale di invalidità dal 51% al 60% punti 8
- Percentuale di invalidità dal 61% al 70% punti 16
- Percentuale di invalidità dal 71% al 80% punti 24
- Percentuale di invalidità dal 81% al 90% punti 32
- Percentuale di invalidità dal 91% al 100% punti 40

#### **Condizioni familiari**

- persona disabile che vive sola e senza figli: punti 10
- persona con coniuge entrambi disabili e senza figli o altri parenti conviventi: punti 10

- persona disabile che vive sola con figli residenti fuori comune:	punti 9
- persona disabile con coniuge e senza figli:	punti 8
- persona disabile con coniuge e con figli fuori comune:	punti 6
- persona disabile che vive sola e con figli nel comune:	punti 4
- persona disabile con coniuge e con figli nel comune:	punti 2
- persona e/o coppia disabile coabitante con figli e/o parenti o affini:	punti 0

### **Situazione economica ISEE ordinario**

non superiore ad € 7.500	punti 30;
tra € 7.501 e 12.000	punti 25;
tra € 12.001 e 18.000	punti 20;
tra € 18.001 e 23.000	punti 15;
tra € 23.001 e 28.000	punti 10;
tra € 28.001 e 35.000	punti 5;
oltre € 35.000	punti 0

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell'ordine:

- al grado di invalidità più elevato;
- al possessore dell'ISEE più basso;
- alla minore età anagrafica.

4. Per la determinazione delle ore di servizio il Servizio Sociale dovrà utilizzare una apposita scheda interna definita dall'Ambito L'attribuzione delle ore ad ogni utente avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#### A. *Gravità condizione non autosufficienza* max punti 40

Per questo criterio si terrà conto della percentuale di invalidità

- |   |          |
|---|----------|
| • Percentuale di invalidità dal 51% al 60%  | punti 8  |
| • Percentuale di invalidità dal 61% al 70%  | punti 16 |
| • Percentuale di invalidità dal 71% al 80%  | punti 24 |
| • Percentuale di invalidità dal 81% al 90%  | punti 32 |
| • Percentuale di invalidità dal 91% al 100% | punti 40 |

#### B. *Situazione abitativa* max punti 10

Microclima adeguato	Si	punti 0
	No	punti 1
Condizioni igieniche adeguate	Si	punti 0
	No	punti 2
Condizioni strutturali adeguate	Si	punti 0
	No	punti 2
Servizi igienici adeguati	Si	punti 0
	No	punti 1
Casa isolata	Si	punti 1
	No	punti 0
Barriere architettoniche	No	punti 0
	Si esterne	punti 2
	Si interne	punti 3

#### C. *Rete di cura e supporto* max punti 20

Nessuna rete	punti 20
--------------	----------

Frequenza cura/supporto (familiari, vicinato, amici, associazioni)

- Continua punti 0
- Periodica punti 7
- Occasionale punti 15

D. Situazione economica ISEE punti 30

non superiore ad € 7.500	punti 30;
tra € 7.501 e 12.000	punti 25;
tra € 12.001 e 18.000	punti 20;
tra € 18.001 e 23.000	punti 15;
tra € 23.001 e 28.000	punti 10;
tra € 28.001 e 35.000	punti 5;
oltre € 35.000	punti 0

5. Il numero delle ore di assistenza domiciliare assegnate segue il seguente schema e può essere annualmente riproporzionato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

<b>Punt. Valut.</b>	<b>N° ore sett. SAD</b>
81-100	5
61-80	4
41-60	3
21-40	2

6. Nel caso in cui dall'utilizzo di detta scheda, il fabbisogno orario sia pari a 0, il richiedente, ancorché collocato utilmente in graduatoria, non sarà ammesso al servizio.
7. Il servizio SAD avrà durata annuale, eventualmente prorogabile fino alla pubblicazione del nuovo Avviso.
8. Il monitoraggio a cadenza semestrale, avverrà a cura del Servizio Sociale Professionale che verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 9

**Art. 23 – Servizio di Assistenza domiciliare integrata per disabili e anziani non autosufficienti**

1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata ai portatori di handicap comprende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Le prestazioni fornite consistono in:

- supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale e di aiuto domestico;
- aiuto alla persona per : igiene personale, vestizione, eventuale assunzione pasti, mobilizzazione, ecc..;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
- interventi igienico-sanitari di semplice attuazione;
- accompagnamento esterno per favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale,
- assistenza materiale (minori e/o anziani) per esigenze e motivi particolari (partecipazione a gite, a feste, a manifestazioni sportive, culturali, ecc..).

2. L'assistenza domiciliare integrata comprende, altresì, gli interventi di tipo sanitario (medico,

infermieristico e riabilitativo) di competenza della AUSL LE/2, come da impegno assunto con la sottoscrizione dell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona.

### **Art. 24- Procedimento per l'accesso**

1. La domanda di accesso al servizio ADI è formulata dalla persona in condizioni di non autosufficienza, anche temporanea, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario o, in caso di interdizione, dal tutore ovvero, con il consenso informato della persona interessata, da un familiare, dall'assistente sociale interessato al caso, dal MMG/PLS, dal medico della unità ospedaliera, dal soggetto civilmente obbligato
2. Per l'ammissione al Servizio ADI non è prevista da parte dell'Ambito la formulazione di graduatoria. Tuttavia ove si verificasse la indisponibilità di posti, la persona sarà collocata in lista di attesa che terrà conto del punteggio di valutazione relativo allo stato di gravità (indice di Barthel) attribuito dalla UVM. Successivamente, in presenza di posti la persona sarà ammessa al servizio, ove ancora beneficiaria delle prestazioni domiciliari di competenza sanitaria. A parità di punteggio, verrà data priorità al richiedente in possesso di ISEE più basso.
3. Per la determinazione delle ore di servizio relativamente alle prestazioni di competenza sociale, il Servizio Sociale dovrà utilizzare una apposita scheda interna definita dall'Ambito L'attribuzione delle ore ad ogni utente avverrà sulla base dei seguenti criteri:

**A. Gravità condizione non autosufficienza max punti 40**

Per questo criterio si terrà conto dell'indice di Barthel che misura la gravità della condizione di non autosufficienza \*

- |   |          |
|---|----------|
| • Indice di Barthel totale $\geq 90$            | punti 40 |
| • Indice di Barthel totale compreso tra 89 e 70 | punti 32 |
| • Indice di Barthel totale compreso tra 69 e 50 | punti 24 |
| • Indice di Barthel totale compreso tra 49 e 40 | punti 16 |
| • Indice di Barthel totale $< 40$               | punti 8  |

*\* Tale indice è calcolato come somma dell'indice di Barthel per le attività di base della vita quotidiana (max 60 p.) e dell'indice di Barthel per la mobilità (max 40 p.) derivante dalla valutazione SVAMA.*

**B. Situazione abitativa max punti 10**

Microclima adeguato	Si	punti 0
	No	punti 1
Condizioni igieniche adeguate	Si	punti 0
	No	punti 2
Condizioni strutturali adeguate	Si	punti 0
	No	punti 2
Servizi igienici adeguati	Si	punti 0
	No	punti 1
Casa isolata	Si	punti 1
	No	punti 0
Barriere architettoniche	No	punti 0
	Si esterne	punti 2
	Si interne	punti 3

**C. Rete di cura e supporto max punti 20**

Nessuna rete	punti 20
Frequenza cura/supporto (familiari, vicinato, amici, associazioni)	
■ Continua	punti 0

- Periodica punti 7
- Occasionale punti 15

D. Situazione economica ISEE punti 30

non superiore ad € 7.500	punti 30;
tra € 7.501 e 12.000	punti 25;
tra € 12.001 e 18.000	punti 20;
tra € 18.001 e 23.000	punti 15;
tra € 23.001 e 28.000	punti 10;
tra € 28.001 e 35.000	punti 5;
oltre € 35.000	punti 0

4. Il numero delle ore di assistenza domiciliare integrate da assegnare segue il seguente schema e può essere annualmente riproporzionato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

Punt. Valut.	N° ore sett. ADI
81-100	6
61-80	5
41-60	4
21-40	3

5. In caso di parità del punteggio, o di liste di attesa, si terrà conto del punteggio più alto assegnato alla gravità della condizione di non autosufficienza (Barthel)
6. Nel caso in cui dall'utilizzo di detta scheda, il fabbisogno orario sia pari a 0, il richiedente non sarà ammesso al servizio.
7. Il monitoraggio a cadenza trimestrale, avverrà a cura del Servizio Sociale Professionale che verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 3
8. Il servizio ADI ha durata temporanea dai 3 ai 6 mesi e può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi con riferimento alla Scheda di Valutazione multidimensionale dell'utente. In caso di persistenza dell'alta criticità socio assistenziale l'utente ADI potrà presentare domanda per l'accesso al servizio SAD

**Art. 25- Cessazione del servizio SAD e ADI**

Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- Decesso o ricovero definitivo presso istituti
- Perdita dei requisiti di ammissione al servizio
- Rinuncia scritta dell'utente o dei familiari
- Mancanza di rispetto nei confronti del personale del servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce e/o altri comportamenti scorretti)
- Ripetute assenze nell'orario di servizio o assenza prolungata per un mese o più, esclusi i ricoveri ospedalieri o in case di cura
- Mancato pagamento della quota prevista dopo due solleciti scritti

**Articolo 26 - Azioni socio-educative e ricreative**

1. L'intervento, teso ad utilizzare la dimensione educativa del gioco e dello sport e ad incentivare la pratica delle discipline sportive, prevede l'erogazione di sostegni economici in favore di associazioni a copertura totale o parziale dei costi di frequenza.

2. L'ammissione ai benefici, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dal Piano, è subordinata alla redazione di apposita graduatoria a validità annuale redatta sulla base dei seguenti criteri:

Condizioni familiari:

- Composizione del nucleo familiare: punti 1 per ciascun componente;
- Presenza nel nucleo familiare di disabile fisico o psichico: punti 1 per ciascun disabile;
- Nucleo familiare con genitori separati o divorziati: punti 5;

Valore dell'ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

3.I soggetti che beneficiano degli interventi disciplinati dal presente articolo partecipano al costo degli stessi nella misura appresso indicata:

- a. valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 7.000 - quota di compartecipazione: nessuna;
- b. valore dell'ISEE del nucleo familiare superiore ad € 30.000 - quota di compartecipazione: 100%;
- c. valori dell'ISEE del nucleo familiare compresi tra € 7.001 e 30.000 quota di compartecipazione determinata applicando le seguenti percentuali agli scaglioni correlati:
  - valori ISEE tra € 7.001 e 9.500 - 10%;
  - valori ISEE tra € 9.501 e 12.000 - 20%
  - valori ISEE tra € 12.001 e 14.500 - 30%
  - valori ISEE tra € 14.501 e 17.000 - 40%
  - valori ISEE tra € 17.001 e 19.500 - 50%
  - valori ISEE tra € 19.501 e 22.000 - 60%
  - valori ISEE tra € 22.001 e 24.500 - 70%
  - valori ISEE tra € 24.501 e 27.000 - 80%
  - valori ISEE tra € 27.001 e 30.000 - 90%

## **Articolo 27 - Azioni trasversali e di sistema: Servizio sociale professionale e di segretariato sociale**

1. I servizi sociale professionale e di segretariato sociale sono istituiti in tutti i Comuni dell'Ambito secondo il monte ore previsto dall'apposito progetto di dettaglio, costituente parte integrante del Piano di Zona. L'onere relativo, nei limiti previsti dal progetto medesimo, è a carico dell'Ambito. E' in facoltà dei singoli Comuni ampliare, con spesa a proprio carico, le fasce orarie di uno o di entrambi i servizi medesimi.

2. Ciascun Comune dell'Ambito è tenuto a dotare i servizi predetti di locali idonei alle funzioni da

espletare e provvisti delle necessarie attrezzature, anche informatiche.

3. I servizi sono erogati in forma gratuita e l'accesso ad essi è libero, nel rispetto degli orari previsti.

4. Ciascuna richiesta di accesso è documentata attraverso la compilazione di apposita scheda, predisposta dall'Ufficio di Piano.

## **CAPO VI – FORME DI INTERVENTO ECONOMICO**

### **Art. 28 – Concessione sostegno economico a soggetti portatori di handicap per spese di trasporto presso centri diurni**

1. L'intervento oggetto del presente regolamento si caratterizza come iniziativa di natura socio-assistenziale al fine di consentire alle persone disabili di raggiungere i Centri diurni non presenti sul territorio
2. L'intervento di sostegno economico in favore di soggetti disabili si esplica attraverso la compartecipazione dell'Ambito alla retta per il trasporto sulla base delle seguenti fasce di ISEE:
  - ISEE non superiore ad euro 7.500,00 = contributo a carico dell'utente 20%
  - ISEE da euro 7501,00 a 15000 = contributo a carico dell'utente 40%
  - ISEE da euro 15001 ad € 22.500 = contributo a carico dell'utente 60%
  - ISEE da euro 22500 ad 30.000 = contributo a carico dell'utente 80%
  - ISEE oltre 30.000 = contributo a carico dell'utente 100%
3. La concessione di sostegni economici è subordinata alla previsione di spesa appositamente definita nel bilancio del Consorzio.
4. L'istanza di accesso deve essere inoltrata al Segretariato sociale del Comune di residenza, che provvederà a trasmetterlo all'Ufficio di Piano.
5. Alla richiesta, da presentare con apposito modulo, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - Attestazione di invalidità
  - Attestazione ISEE riferita all'intero nucleo familiare;
6. La documentazione ISEE deve essere presentata ad ogni nuova richiesta e comunque alla scadenza della precedente attestazione.

### **Art. 29 – Concessione sostegno economico per spese di frequenza nei Centri diurni e polivalenti per minori e disabili**

L'Ambito partecipa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, al costo del servizio a carico dei soggetti ospitati nei Centri diurni socio educativi e Centri polivalenti per minori e per disabili, presenti sul territorio dell'Ambito nella misura indicata come in appresso:

- a. valore dell'ISEE individuale non superiore ad € 7.500 - quota di compartecipazione: 100%;
- b. valore dell'ISEE individuale superiore ad € 30.000 - quota di compartecipazione: nessuna;
- c. valori dell'ISEE individuale compresi tra € 7.501 e 30.000 quota di compartecipazione determinata applicando le seguenti percentuali agli scaglioni correlati:
  - valori ISEE tra € 7.501 e 12.000 - 75%;
  - valori ISEE tra € 12.001 e 16.500 - 60%
  - valori ISEE tra € 16.501 e 21.000 - 45%
  - valori ISEE tra € 21.001 e 25.500 - 30%
  - valori ISEE tra € 25.501 e 30.000 - 15%

## **CAPO VII – DIRITTI DEI CITTADINI**

### **Art. 30 – Diritto all’informazione**

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali dell’Ambito Sociale di Maglie hanno diritto:
- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l’accesso all’assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
  - b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
  - c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
  - d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
  - e. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
  - f. a promuovere e ad ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

### **Art. 31 – Accesso agli atti**

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l’Ambito Territoriale Sociale di Maglie garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 32– Ricorsi**

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell’accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all’interessato. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Presidente del Consorzio pro tempore, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all’interessato. Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

## **CAPO VIII– DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33– Norme di riferimento**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

### **Articolo 34 - Estensione delle norme regolamentari ai Comuni dell’Ambito**

1. I criteri per la formazione delle graduatorie e per l’ammissione ai servizi e agli interventi sociali, nonché le quote di partecipazione ai costi degli stessi, stabiliti dal presente regolamento, sono recepiti dai competenti Organi deliberanti dei Comuni dell’Ambito entro sessanta giorni dalla

ricezione di copia del medesimo e della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea consortile

#### **Art. 35 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del Consorzio entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera.

#### **Art. 36 – Clausola di salvaguardia**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.

#### **Articolo 37 -Verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

Sono assoggettate a verifica, con riferimento a ciascuna graduatoria, le istanze dei destinatari del beneficio maggiorate del venti per cento, seguendo l'ordine della graduatoria relativa.”

#### **Articolo 38 – Regolamentazione di servizi**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia

#### **Articolo 39 – Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato Il precedente Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Maglie.